

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 6 agosto 2019 n. 133.19

Sicurezza degli inquilini e degli utenti in caso di incendi in edifici in Ticino: il Consiglio di Stato intende smetterla di scherzare con il fuoco?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 6 agosto 2019 e prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Secondo gli art. 41a segg. LE, l'applicazione delle norme sulla polizia del fuoco è esercitata dal Comune con il concorso del Cantone (art. 41a cpv. 2 LE). In particolare, il Municipio vigila sull'esecuzione delle norme sulla polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all'autorità comunale (art. 41c LE), mentre il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all'applicazione della legge (art. 41b LE).

Dal profilo sostanziale, la prevenzione antincendio è fondata sull'applicazione delle prescrizioni antincendio (PPA) emanate dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) nell'ambito di ogni progetto edilizio nonché sulle verifiche e sulle certificazioni effettuate dai tecnici riconosciuti (TR). Questi ultimi forniscono un supporto ai Municipi, segnatamente con la verifica dei concetti di protezione elaborati dai progettisti, con l'allestimento di un attestato di conformità alle norme antincendio al momento della domanda di costruzione e con il certificato di collaudo antincendio prima di ogni autorizzazione di utilizzo dell'edificio.

Con una revisione parziale del regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 1. marzo 2015, ai Municipi era stato affiancato un servizio della Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) per l'esame formale degli attestati di conformità antincendio nelle procedure concernenti edifici o impianti con un rischio accresciuto di incendio. Quest'ultimo supporto del Cantone è stato successivamente eliminato su richiesta del Gran Consiglio, il quale, mediante una decisione adottata il 20 settembre 2017 nell'ambito del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (v. il Rapporto della Commissione della gestione del 6 settembre 2016 n. 7184R1 a pag. 13), lo ha ritenuto un inutile doppione rispetto all'attività già svolta a livello comunale.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

- 1. Il Consiglio di Stato è cosciente che il lassismo nella verifica delle misure antincendio in Ticino porta ad esporre al rischio di morte e ferimento molti inquilini ed utenti di stabili?**

A questo riguardo va anzitutto rilevato che la situazione del parco immobiliare del nostro Cantone non presenta particolari problemi sotto il profilo della sicurezza antincendio, segnatamente non si rilevano elementi oggettivi che impongano una diversa valutazione. Occorre del resto tener presente che, in un raffronto internazionale, il tasso di mortalità a causa di incendi negli edifici in Svizzera è situato a un livello compreso tra “piuttosto debole” e “molto debole” (cfr. il sito dell’International association of fire and rescue services, CTIF, www.ctif.org). Da uno studio fatto elaborare dall’Associazione degli Istituti Cantionali di Assicurazione Antincendio (AICAA) nell’ambito dell’allestimento delle nuove prescrizioni (di cui si dirà), emerge inoltre che, a livello nazionale, in più del 90% degli incendi mortali vi è un unico decesso, mentre gli incendi con più di due o tre morti sono molto rari. La maggior parte dei decessi avviene all’interno di edifici abitativi (che costituiscono la categoria più importante del parco immobiliare) e, laddove la causa è conosciuta (circa tre quarti del totale), essa è riconducibile a focolai determinati (sigarette, candele, ecc.), alla scarsa manutenzione (di impianti elettrici, ecc.) e a incendi dolosi. Infine, secondo il rapporto di attività 2019 della Federazione cantonale ticinese corpi pompieri (FCTCP), la percentuale di interventi per incendi in Ticino si allinea a quella svizzera (dati CIFT). Sulla base di questo rapporto, è inoltre possibile osservare che il numero di interventi per incendi in edifici (immobili, cucine, canne fumarie, stufe, caldaie e impianti di riscaldamento) è in costante diminuzione. Ne discende che la prevenzione degli incendi in Ticino risulta perlomeno in linea con gli standard internazionali e non impone, di principio, un ulteriore impiego di risorse da parte dell’ente pubblico. Ciò non significa, evidentemente, che ci si possa adagiare sui risultati ottenuti. Al contrario, in questo contesto va costantemente tenuta alta l’attenzione, monitorando gli eventi e riducendo, nel modo più incisivo possibile, tutti i fattori di rischio.

2. Il Consiglio di Stato intende attendere che si verifichi un grave evento per dare avvio ad un monitoraggio della prevenzione antincendio e del controllo della sicurezza antincendio, che la legge edilizia (art. 41c) affida ai Municipi?

Il Consiglio di Stato, consapevole della situazione della protezione antincendio in Ticino e al fine di migliorarla, ha elaborato un progetto di nuova legge sulla protezione antincendio (LPA), in sostituzione delle attuali norme della legge edilizia (LE) sulla polizia del fuoco, nel quale ha inserito le seguenti principali novità.

Corretta nozione di protezione antincendio

La nuova LPA sostituisce il concetto di polizia del fuoco oggi contenuto nella LE con la nozione di protezione antincendio. L’applicazione della legge non è infatti legata a compiti di polizia, bensì a obiettivi di protezione delle persone, degli animali e delle cose.

Maggiore sicurezza per gli edifici esistenti

L’istituzione di controlli periodici per le costruzioni esistenti rappresenta un’importante novità della nuova legge. La possibilità che la situazione si modifichi successivamente al rilascio del certificato di collaudo antincendio o che la manutenzione non venga sufficientemente curata crea infatti dei rischi per l’incolumità delle persone. Lo scopo di questi controlli è perciò di garantire la continuità dell’efficacia delle misure di protezione. Essi saranno riproposti a scadenze e con modalità definite in base al tipo di edificio, alla sua destinazione d’uso e al rischio d’incendio.

Nuova base legale per il controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione

I controlli effettuati dagli spazzacamini, finora oggetto del regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC), troveranno ora un disciplinamento formale in legge.

Contravvenzioni specifiche in materia di sicurezza antincendio

La nuova legge introduce una disposizione penale, assente nella legislazione attuale. La contravvenzione in oggetto mira a reprimere ogni comportamento lesivo delle sue prescrizioni, del regolamento o delle decisioni su di essi fondate, comminando una multa fino a un massimo di CHF 50'000.00.

Possibilità di fissare dei requisiti superiori per i responsabili della garanzia della qualità

La figura del responsabile della garanzia della qualità (GQ) è richiesta dalle norme AICAA. Vista la mancanza di controlli sistematici per tutti gli edifici e impianti tanto in fase di progettazione quanto in fase di esecuzione del progetto, si è deciso di affidare i compiti di garanzia a una figura precisa, che deve disporre di una formazione specifica in materia di protezione antincendio. I GQ dovranno perciò conseguire almeno il titolo di specialista antincendio.

Esigenze superiori per la qualifica di tecnico riconosciuto nelle procedure riguardanti edifici con un rischio accresciuto di incendio

Ci si è resi conto che molti problemi tecnici, soprattutto nell'elaborazione dei concetti di protezione antincendio, sono dovuti alla mancanza di esperienza specifica nella protezione antincendio, in particolare su oggetti che presentano rischi accresciuti d'incendio. Questa nuova figura potrà affiancare il tecnico riconosciuto senza giocoforza sostituirlo. Si richiedono le stesse qualifiche dei tecnici riconosciuti, alle quali è aggiunto il requisito della comprovata esperienza, da dimostrare per il tramite della CCPA e secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento d'applicazione.

3. Il Consiglio di Stato intende finalmente con la modifica di legge in elaborazione sostenere seriamente i Municipi nell'impegnativo e delicato lavoro di prevenzione antincendio per aumentare la sicurezza dei cittadini, oppure intende continuare a mettere la testa sotto terra, come fanno gli struzzi, rifugiandosi dietro al "principio della sussidiarietà", con un penoso processo di scaricabarile delle responsabilità politiche sui Comuni?

I compiti attribuiti al Municipio rimangono sostanzialmente immutati. Sono però chiaramente specificate le sue facoltà di esigere dai proprietari di edifici esistenti la produzione una perizia di rischio residuo indipendentemente dall'anno di costruzione dell'edificio e dall'effettivo rischio, come pure di ordinare agli stessi proprietari l'adozione dei provvedimenti necessari a stabilire il rispetto delle PPA. Con ciò si punta in particolare a migliorare la sicurezza degli edifici a uso abitativo.

4. Il Consiglio di Stato intende trasferire dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento del territorio l'Ufficio cantonale della difesa contro gli incendi, per rafforzarlo attraverso la sinergia con gli uffici esistenti nel Dipartimento del territorio, che da decenni operano un egregio monitoraggio dei problemi e dei rischi ambientali/per la salute, effettuando controlli seri?

Si premette che l'Ufficio cantonale della difesa contro gli incendi sottostà alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), mentre la protezione antincendio fa capo alla legge edilizia (LE) e, in futuro, alla legge sulla protezione antincendio (LPA). Mentre la prima si occupa della difesa contro gli incendi, la seconda si occupa della loro prevenzione a livello costruttivo, tecnico e organizzativo sulla base delle prescrizioni di protezione antincendio (PPA) emanate dall'AICAA. Le PPA tengono conto, qualora fosse indispensabile per la protezione antincendio, l'ipotetico futuro intervento

dei pompieri chiedendo l'attuazione di misure supplementari al fine di garantire un intervento più efficace ed efficiente da parte dei corpi pompieri (es. accessibilità a tutte le facciate e alle coperture combustibili, accesso pompieri appositamente segnalato e pannello di comando in edifici con impianti sprinkler o di rivelazione d'incendio, utilizzo della ventilazione con ventilatori dei pompieri previa approvazione dei pompieri stessi, ecc.).

Come detto, il nuovo articolo della LPA sui controlli periodici, che introduce l'obbligo di controllare periodicamente le misure di protezione antincendio per determinati edifici e impianti, colma inoltre una lacuna e rappresenta una delle principali novità della nuova legge.

Con queste premesse, non si ravvisa alcun motivo di modificare le competenze tra i Dipartimenti sopra menzionati.

5. Il Consiglio di Stato ha già preso posizione o intende prossimamente prendere posizione sull'iniziativa parlamentare generica n. 668 per una Legge sull'Istituto cantonale per l'assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali (ICA) del 21 gennaio 2019)?


Il Consiglio di Stato prenderà posizione nell'ambito del messaggio concernente la nuova legge sulla protezione antincendio (LPA).

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

Servizi generali (dt-sg@ti.ch)